

Controllo dichiarazione redditi: ultime sentenze



Accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sugli atti fiscali ed emissione della cartella di pagamento.

Omessa dichiarazione per colpa del commercialista o del Can

Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della **dichiarazione dei redditi** ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi, altresì, anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione.

Comm. trib. prov.le Napoli sez. XXVI, 10/11/2020, n.7593

Cartella di pagamento senza avviso di accertamento

In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fonda sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto. (Nella specie, si trattava di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate non indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Cassazione civile sez. trib., 05/11/2020, n.24747

Credito d'imposta

In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento (quale, in particolare, l'istanza ex art.38, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, estranea alla fattispecie anzidetta), ma deve solo attendere che l'**Amministrazione finanziaria** eserciti, sui dati in dichiarazione, il potere -dovere di controllo, secondo la procedura di liquidazione delle imposte prevista dall'art.36bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione. Una volta che il credito si sia consolidato -attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica -, l'amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso.

Comm. trib. reg. Ancona, (Marche) sez. IV, 22/09/2020, n.555

Permane il diritto del contribuente alla

detrazione del credito IVA, anche in caso di omessa dichiarazione dei redditi

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel **giudizio d'impugnazione della cartella** emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad Iva e finalizzati ad operazioni imponibili. Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto), purchè siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione.

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2020, n.8484

La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'**Amministrazione finanziaria** ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. V, 08/10/2019, n.1386

Contraddittorio preventivo

Per il controllo formale il contraddittorio è parte essenziale, mentre nel caso del controllo cartolare, l'**obbligo del contraddittorio endoprocedimentale** sorge solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

L'art.36bis del D.P.R. n.600 del 1973, prevede un controllo cartolare basato

esclusivamente sui dati allegati dal contribuente e diretto alla correzione di errori materiali e formali mentre il successivo art.36ter non prevede una mera attività di liquidazione ma di controllo e più incisivi interventi sulle dichiarazioni dei contribuenti. Per il controllo formale, quindi, è previsto dalla norma che il contribuente sia invitato a fornire chiarimenti in merito ai dati contenuti nella dichiarazione. Solo nel caso in cui emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'ufficio è tenuto ad inviare una comunicazione in cui deve indicare i **motivi della rettifica**. Da ciò consegue che per il controllo formale il contraddittorio è parte essenziale, mentre nel caso del controllo cartolare (36bis), l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale (mediante spedizione dell'invito ex art.6, comma 5, L. n.212 del 2000), sorge solo "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".

Comm. trib. prov.le Napoli sez. XIV, 28/05/2020, n.3743

In materia di controlli automatici di cui agli artt.36bis del D.P.R. n.600 del 1973 e 54bis del D.P.R. n.633 del 1972, escluso che l'Amministrazione debba emettere e notificare un avviso di accertamento, è principio consolidato in **giurisprudenza** quello secondo il quale l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di inviare la comunicazione di irregolarità, nel rispetto del principio del contraddittorio preventivo sancito al comma 5 dell'articolo 6 dello Statuto del contribuente, sussiste solo qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Comm. trib. prov.le Napoli sez. V, 28/09/2020, n.6167

In tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000 n.212, art.6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.36bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. II, 27/02/2020, n.1162

Sanzioni sul controllo della dichiarazione dei redditi

Presupposto per la **riduzione delle sanzioni** è l'intervenuto pagamento delle somme dovute in base al controllo, nel termine di trenta giorni dalla

comunicazione dell'esito della liquidazione ovvero decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento.

La comunicazione, al contribuente o al sostituto d'imposta, dell'esito della liquidazione delle dichiarazioni ex D.P.R. n.600 del 1973 art.36bis (c.d. "avviso bonario"), ha la finalità di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, come esplicitamente emerge dal citato art.36bis, comma 3. Essa peraltro è dovuta (ex art.36 bis cit., per le imposte dirette, e del. D.P.R. n.633 del 1973, art.54bis, per l'I.V.A.), solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta.

Il D.P.R. n.462 del 1997 art.2, comma 2, dispone poi, con riferimento alla riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi del citato art.36bis (o, in materia di I.V.A., del D.P.R. n.633 del 1972 art.54bis), che l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il **contribuente** o il **sostituto d'imposta** provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal detto art.36bis comma 3 (o, in materia di I.V.A., dal citato art.54bis, comma 3). In tal caso (intervenuto pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni) l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto.

Comm. trib. prov.le Napoli sez. XXXVI, 27/05/2020, n.3706

La presentazione della dichiarazione integrativa non fa slittare i tempi di notifica laddove non imponga un nuovo esame della pretesa tributaria da parte dell'Ufficio.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli artt.2 comma 8 D.P.R. 22 luglio 1998 n.322, e successive modificazioni, e 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n.472, e successive modificazioni, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per la **notifica delle cartelle di pagamento** di cui all'art.25 comma 1

lettere a) e b) del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente all'attività di liquidazione delle imposte, di contributi, di premi e dei rimborsi dovuti sulla base delle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errore e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni.

Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. I, 03/12/2019, n.7034

Studi di settore: se il contribuente allega circostanze che giustificano uno scostamento spetta all'Ufficio motivare adeguatamente l'atto impositivo

In tema di accertamento mediante l'applicazione degli studi di settore, ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l'applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli "standards" previsti, l'Ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l'atto impositivo sotto tale profilo.

Comm. trib. reg. Bari, (Puglia) sez. V, 13/10/2020, n.2075